

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4178

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIAMMANCO, BIANCOFIORE, RUSSO**

Modifica all'articolo 2397 del codice civile, in materia di composizione del collegio sindacale delle società

*Presentata il 19 dicembre 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 2397 del codice civile disciplina la composizione del collegio sindacale delle società per azioni, che deve essere formato da tre o da cinque membri effettivi, soci o non soci, oltre a due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori dei conti legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti agli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o tra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. La presente proposta di legge, all'articolo 1, sostituisce il citato articolo 2397 del codice civile e introduce un'importante semplifi-

cazione, diversificando e snellendo la composizione dell'organo di controllo sulla base di alcune caratteristiche della società. In particolare, viene stabilito che nelle società per azioni aventi un patrimonio netto non superiore a un milione di euro e che non abbiano superato i limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2435-*bis* dello stesso codice civile (4.400.000 euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale; 8.800.000 euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio), l'organo di controllo sia composto da un membro effettivo e da un membro supplente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 2397 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2397. (*Composizione del collegio*).  
– Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti agli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Per le società per azioni aventi patrimonio netto non superiore a un milione di euro e che non abbiano superato i limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2435-bis, l'organo di controllo è costituito da un membro effettivo e da un membro supplente scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Lo statuto sociale può, in deroga al periodo precedente, prevedere comunque la costituzione di un collegio sindacale ».

